



Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n. ...³⁴..... del ...12.11.2021.....

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della popolazione di piccioni selvatici occidentali (*Columba Livia*) sul territorio cittadino;

ATTESO che tale specie avendo colonizzato il territorio comunale, con maggiori concentrazioni nei centri abitati, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria oltre che danno a carico di edifici pubblici e privati, degrado di monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi, marciapiedi e vie pubbliche;

DATO ATTO che per quanto rilevato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, la Regione e le Province in materia faunistica (art. 7 L.157/92), la posizione sistematica, ecologica e legale del piccione di città è quella di entità non appartenente alla fauna selvatica e, pertanto, non soggetta alla normativa posta a tutela della stessa;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ritiene necessario porre in essere iniziative volte a contenere il proliferare della specie, in ambito urbano, in quanto causa di abbondante produzione di guano, di imbrattamento di ballatoi, aree e strade pubbliche e private, nonché portatrice di parassiti quali pulci e zecche, e elementi patogeni quali la salmonella;

CHE si ritengono metodi ammissibili e incruenti per i fini di cui sopra l'uso di metodi ecologici quali reti, dissuasori meccanici e/o elettrici non cruenti, installazione di reti, filamenti multi aghi sui davanzali, cornicioni, ecc. per impedire la posa dei volatili sugli edifici di propria competenza;

PRESO ATTO che pervengono a questa Amministrazione numerose segnalazioni e richieste da parte di privati cittadini che lamentano problematiche igienico-sanitarie nella loro zona di residenza, localizzate prevalentemente, ma non esclusivamente, nel centro storico;

RAVVISATA la necessità di contrastare la presenza di piccioni in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati;

VISTO l'art. 50 quinto comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la legge 157/92 in materia faunistica;

RITENUTO urgente provvedere in merito;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000:

- a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all'interno dei centri abitati;
- a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che. per qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla



Il Sindaco

nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:

- provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;
- provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento;

AVVERTE

che l'applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire da 30gg dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darne la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;

in caso d'inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, in presenza di evidente nidificazione e/o stazionamento di piccioni rilevabile da accumulo di sensibili quantitativi di guano, saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

la Polizia Municipale è onerata dei compiti di accertamento e sanzione in ordine all'esecuzione della presente ordinanza. I verbali di accertamento dovranno assegnare ai soggetti responsabili 60 giorni di tempo per mettere in atto le misure di contrasto alla presenza e nidificazione dei piccioni; si applica la Legge 689 del 42.11.1981;

qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della sanzione suddetta, si procederà all'adozione delle misure di contrasto alla presenza di piccioni a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e a spese del soggetto obbligato. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata al soggetto titolare dell'immobile a mezzo Pec o Raccomandata A/R o tramite notificazione "a mano". Il detto soggetto titolare potrà mettere in atto gli adempimenti necessari entro e non oltre gli ulteriori 10 giorni. In caso di perdurante inadempimento si darà seguito ai lavori "in danno" e si avvieranno le procedure di legge per la riscossione coattiva.

RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, etc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

la necessità dell'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché



Il Sindaco

durante la loro fase di esercizio;

qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n.1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

DISPONE

che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi su richiesta degli uffici comunali, gli agenti della Polizia Municipale, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

la pubblicazione della Presente Ordinanza all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet istituzionale e divulgata mediante affissione di manifesti sul territorio comunale, comunicati sui social network, ecc.;

la notifica della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine e all'Ufficio di Igiene Pubblica presso l'ASP 4 di Enna, Distretto di Piazza Armerina.



Il Sindaco
avv. Antonino Cammarata